

GRANITIFIANDRE S.p.A.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE
STATUTARIE

Proposte di modifiche allo Statuto sociale:

Art. 13 (Amministrazione)

Art. 18 (Amministrazione)

Art. 22 (Collegio Sindacale – Controllo Contabile)

Art. 23 (Controllo Contabile)

Artt. 24 - 25 - 26 - 27 (nuova numerazione articoli)

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifiche dello Statuto Sociale di seguito illustrate.

Come noto, la Legge per la Tutela del Risparmio n. 262 del 29 dicembre 2005 ed il successivo D.Lgs n. 303 del 29 dicembre 2006 comportano la necessità di procedere ad una revisione degli statuti delle società quotate, che devono risultare adeguati alle nuove disposizioni; queste ultime riguardano in particolare i nuovi meccanismi di nomina degli organi sociali (amministratori e collegio sindacale) e l'introduzione della nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata.

In essa vengono messi a confronto, per ciascun articolo, il testo vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in neretto sul nuovo testo le parti variate, e barrando le parti soppresse. Nella stessa tabella vengono riportati, in calce a ciascun articolo, apposite note a commento riguardo alle motivazioni e ai contenuti delle singole proposte.

Ciò premesso, Vi proponiamo di modificare le clausole statutarie di seguito riportate:

Art. 13 (Amministrazione)

Art. 18 (Amministrazione)

Art. 22 (Collegio Sindacale – Controllo Contabile)

Art. 23 (Controllo Contabile)

Artt. 24 – 25 – 26 – 27 (nuova numerazione articoli)

Le modifiche statutarie proposte non hanno ad oggetto argomenti dai quali scaturisca il diritto di recesso di cui all'art. 2437 C.C.

In relazione a quanto precede si riporta, di seguito, il prospetto delle anzidette proposte di modifiche statutarie.

GRANITIFIANDRE S.p.A.

Esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica

**Testo in vigore
dal 28 settembre 2004**

**Modifiche proposte per
l'assemblea straordinaria del 29 giugno
2007**

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da due a undici membri, i quali durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina, ne determina il numero e la durata.

L'assemblea provvede altresì alla nomina dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Il consiglio di amministrazione nella prima seduta rilascia, in esecuzione di tale delibera, apposite deleghe e procure all'amministratore nominato alla carica con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spese.

Per qualunque ragione, dimissioni comunque motivate, decadenza, decesso od altro, dovesse venir meno l'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro, l'intero organo amministrativo decadrà, dovendosi provvedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina di nuovi amministratori entro sessanta giorni dal verificarsi della causa di cessazione del rapporto con detto amministratore.

In caso di cessazione del rapporto di amministrazione per morte, incapacità o qualsiasi altra causa dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro, rimane in facoltà del consiglio di amministrazione, ancorché decaduto, procedere alla nomina dell'amministratore con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nomina che rimarrà valida fino alla successiva assemblea ordinaria.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da due a undici membri, i quali durano in carica fino a tre esercizi sociali e **scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; gli stessi** sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina, ne determina il numero e la durata.

L'assemblea provvede altresì alla nomina dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Il consiglio di amministrazione nella prima seduta rilascia, in esecuzione di tale delibera, apposite deleghe e procure all'amministratore nominato alla carica con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spese.

Per qualunque ragione, dimissioni comunque motivate, decadenza, decesso od altro, dovesse venir meno l'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro, l'intero organo amministrativo decadrà, dovendosi provvedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina di nuovi amministratori entro sessanta giorni dal verificarsi della causa di cessazione del rapporto con detto amministratore.

In caso di cessazione del rapporto di amministrazione per morte, incapacità o qualsiasi altra causa dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro, rimane in facoltà del consiglio di amministrazione, ancorché decaduto, procedere alla nomina dell'amministratore con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nomina che rimarrà valida fino alla successiva assemblea ordinaria.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinqueper cento) del

capitale sociale, ovvero la diversa quota percentuale di partecipazione al capitale sociale prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Di tale percentuale viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile o da patti parasociali, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste contengono l'indicazione di un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano nella prima posizione un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari e nelle ultime posizioni gli altri candidati in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Le liste, corredate dalle informazioni relative ai soci che le presentano e dall'indicazione della percentuale complessiva di partecipazione dagli stessi posseduta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di detto termine sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci depositano presso la sede sociale, entro il termine indicato nel comma precedente, copia della comunicazione emessa dagli intermediari abilitati comprovante la titolarità della partecipazione azionaria. Unitamente a ciascuna lista sono depositate, entro il termine sopra indicato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato il curriculum professionale, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione da nominare, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno

	<p>presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato indicato nella lista medesima.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti .</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.</p> <p>Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima prevista dalla legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.</p> <p>Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.</p> <p>Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal precedente comma gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista.</p> <p>Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.</p> <p>Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista.</p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venga a</p>
--	--

<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p> <p>L'assemblea può deliberare peraltro di non procedere alla sostituzione, riducendo nei limiti di cui al primo comma il numero dei componenti il consiglio.</p>	<p>mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.</p> <p>Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p> <p>L'assemblea può deliberare peraltro di non procedere alla sostituzione, riducendo nei limiti di cui al primo comma il numero dei componenti il consiglio.</p>
---	---

La modifica proposta tiene conto del dettato del nuovo art, 147 ter TUF e dell'esigenza di inserire il sistema di lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Viene disciplinato il procedimento di deposito delle liste dei candidati, volto a favorire la presentazione delle liste e la completezza della relativa documentazione, facendo salve comunque le ulteriori condizioni che sono prescritte dalla normativa.

<p>Articolo 18</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli, che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi tra l'altro acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in altre società, costituite o costituende, rinunciare ad ipoteche legali, assumere le partecipazioni od interessenze richiamate all'art. 4) del presente statuto, affittare l'azienda o un ramo di essa, prendere in affitto aziende, concedere mutui passivi, sia in ammortamento che a mezzo cambiali decurtabili ed a termine, e sottoporre ad ipoteca nella forma e per gli importi richiesti dagli istituti sovventori i beni della società, nonché compiere tutti gli atti e le formalità attinenti l'atto di mutuo, anche se qui non specificatamente indicati, compresa l'accettazione del divieto di stipulare contratti d'affitto e simili, e concedere autorizzazioni alla trascrizione di qualunque patto relativo al mutuo con esonero da responsabilità del Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì stipulare transazioni, compromettere in arbitri, sia in forma</p>	<p>Articolo 18</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli, che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi tra l'altro acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in altre società, costituite o costituende, rinunciare ad ipoteche legali, assumere le partecipazioni od interessenze richiamate all'art. 4) del presente statuto, affittare l'azienda o un ramo di essa, prendere in affitto aziende, concedere mutui passivi, sia in ammortamento che a mezzo cambiali decurtabili ed a termine, e sottoporre ad ipoteca nella forma e per gli importi richiesti dagli istituti sovventori i beni della società, nonché compiere tutti gli atti e le formalità attinenti l'atto di mutuo, anche se qui non specificatamente indicati, compresa l'accettazione del divieto di stipulare contratti d'affitto e simili, e concedere autorizzazioni alla trascrizione di qualunque patto relativo al mutuo con esonero da responsabilità del Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì stipulare transazioni, compromettere in arbitri, sia in forma</p>
--	--

rituale che in forma irrituale, concedere ipoteche in genere, consentire cancellazioni, postergazioni ed annotamenti presso i Pubblici Registri Immobiliari, esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri stessi da ogni responsabilità e compiere qualsiasi operazione attiva o passiva presso privati, istituti bancari e pubblica amministrazione in generale, ed in particolare con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Provinciali del Tesoro e le amministrazioni similari.

Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasioni delle riunioni consiliari o del Comitato esecutivo, ovvero direttamente, in forma anche verbale.

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt. 2505 e 2505 bis anche quali richiamati per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

rituale che in forma irrituale, concedere ipoteche in genere, consentire cancellazioni, postergazioni ed annotamenti presso i Pubblici Registri Immobiliari, esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri stessi da ogni responsabilità e compiere qualsiasi operazione attiva o passiva presso privati, istituti bancari e pubblica amministrazione in generale, ed in particolare con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Provinciali del Tesoro e le amministrazioni similari.

Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasioni delle riunioni consiliari o del Comitato esecutivo, ovvero direttamente, in forma anche verbale.

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt. 2505 e 2505 bis anche quali richiamati per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

Inoltre il consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto dovrà possedere un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo, nonchè i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza, deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sia dotato di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

La proposta di modifica tiene conto della nuova prescrizione legislativa di cui all'art.154 bis del Testo Unico e della conseguente necessità di prevedere le modalità ed i requisiti per la nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

**TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE**

Articolo 22

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, soci o non soci; l'assemblea provvede inoltre alla nomina di due sindaci supplenti.

I requisiti (ivi compresi quelli di professionalità ed onorabilità), le attribuzioni, i doveri e la durata, sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma III D.M. 30 marzo 2000 n. 162 con riferimento al comma II lett. b) e c), del medesimo art. 1, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono tra l'altro diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività, in cui opera la società, si intendono tra l'altro i settori della distribuzione e del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ceramici e porcellanati.

La carica di sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate con esclusione delle società controllate dalla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti soci, che rappresentino almeno il 5,00% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, - iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - possono presentare una lista di candidati, ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale entro il termine di cinque giorni liberi dalla data fissata per l'assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci debbono contestualmente presentare presso la sede sociale copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**TITOLO VI
COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO
CONTABILE**

Articolo 22

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, soci o non soci; l'assemblea provvede inoltre alla nomina di due sindaci supplenti.

I requisiti (ivi compresi quelli di professionalità ed onorabilità), le attribuzioni, i doveri e la durata, sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma III D.M. 30 marzo 2000 n. 162 con riferimento al comma II lett. b) e c), del medesimo art. 1, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono tra l'altro diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività, in cui opera la società, si intendono tra l'altro i settori della distribuzione e del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ceramici e porcellanati.

~~La carica di sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di altre 5 (cinque) società quotate con esclusione delle società controllate dalla società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.~~

~~All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.~~

~~Tanti soci, che rappresentino almeno il 5,00% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, - iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione - possono presentare una lista di candidati, ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale entro il termine di cinque giorni liberi dalla data fissata per l'assemblea in prima convocazione a pena di decadenza.~~

~~Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci debbono contestualmente presentare presso la sede sociale copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.~~

~~Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente.~~

~~Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

I soci, che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, perchè accomunati a comune controllo ovvero perchè legati tra loro da patti parasociali, potranno presentare e votare soltanto una lista.

Unitamente a ciascuna lista entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono depositarsi le dichiarazioni, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società.

All'esito della votazione risulteranno eletti:

- alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- alla carica di sindaco effettivo, i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti, ed al numero 1 (uno) della lista, che ha ottenuto il secondo miglior risultato;
- alla carica di sindaci supplenti, i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista, che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti, si procederà ad una nuova votazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

~~I soci, che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, perchè accomunati a comune controllo ovvero perchè legati tra loro da patti parasociali, potranno presentare e votare soltanto una lista.~~

~~Unitamente a ciascuna lista entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono depositarsi le dichiarazioni, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società.~~

~~All'esito della votazione risulteranno eletti:~~

- ~~- alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti;~~
- ~~- alla carica di sindaco effettivo, i candidati indicati rispettivamente al numero 2 (due) della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti, ed al numero 1 (uno) della lista, che ha ottenuto il secondo miglior risultato;~~
- ~~- alla carica di sindaci supplenti, i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista, che ha ottenuto il secondo miglior risultato.~~

~~Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti, si procederà ad una nuova votazione.~~

~~In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.~~

I componenti del Collegio Sindacale osservano le disposizioni attuative di legge relative al limite del cumulo degli incarichi.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinqueper cento) del capitale sociale, ovvero la diversa quota percentuale di partecipazione al capitale sociale prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Di tale percentuale viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile o da patti parasociali, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Le liste, corredate dalle informazioni relative ai soci che le presentano e dall'indicazione della

<p>In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.</p> <p>L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.</p> <p>Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai</p>	<p>percentuale complessiva di partecipazione dagli stessi posseduta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di detto termine sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Al fine di provare la legittimazione della presentazione delle liste, i soci depositano presso la sede sociale, entro il termine indicato nel comma precedente, copia della comunicazione emessa dagli intermediari abilitati comprovante la titolarità della partecipazione azionaria. Unitamente a ciascuna lista sono depositate, entro il termine sopra indicato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato il curriculum professionale.</p> <p>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p>All'esito della votazione risultano eletti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in conformità alle disposizioni di legge, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista. <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.</p> <p>Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti .</p> <p>In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti sono eletti nell'ambito di tale lista, e la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di detta lista .</p> <p>In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.</p> <p>L'assemblea chiamata a reintegrare il collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.</p> <p>Per la nomina dei sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai</p>
---	---

<p>precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale la trattazione degli argomenti in discussione. Verificandosi i requisiti di cui al comma precedente il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.</p>	<p>precedenti commi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, ma non si tiene conto del sistema del voto di lista.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale la trattazione degli argomenti in discussione. Verificandosi i requisiti di cui al comma precedente il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.</p>
---	---

La proposta di modifica è volta ad uniformare il sistema di nomina del Collegio Sindacale con le nuove prescrizioni del TUF (art. 148 e 148 bis) e a disciplinare il relativo meccanismo di lista, il conferimento dell'incarico al Presidente e la sostituzione dei componenti dell'organo di controllo.

	<p>Articolo 23</p> <p>Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge.</p> <p>Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'assemblea.</p> <p>La durata dell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative della società di revisione sono regolati dalla legge.</p>
--	--

La proposta di modifica recepisce l'indicazione del soggetto incaricato ad esercitare il controllo contabile.

<p align="center">TITOLO VII BILANCIO - RIPARTO UTILI – DIVIDENDI</p>	<p align="center">TITOLO VII BILANCIO - RIPARTO UTILI – DIVIDENDI</p>
<p>Articolo 23 L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare il bilancio, da sottoporre all'approvazione nei modi e termini di legge.</p> <p>Articolo 24 Dagli utili netti viene prelevata una quota pari al 5,00% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le</p>	<p>Articolo 23-24 L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare il bilancio, da sottoporre all'approvazione nei modi e termini di legge.</p> <p>Articolo 24 25 Dagli utili netti viene prelevata una quota pari al 5,00% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le</p>

<p>modalità stabilite dalle norme vigenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VIII SCIoglimento DELLA SOCIETA'</p> <p>Articolo 25 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 26 Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.</p>	<p>modalità stabilite dalle norme vigenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VIII SCIoglimento DELLA SOCIETA'</p> <p>Articolo 25 26 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 26 27 Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.</p>
--	--

La rinumerazione degli ex articoli 23, 24, 25 e 26 negli articoli rispettivamente 24, 25, 26 e 27 si rende necessaria per effetto della introduzione del nuovo articolo 23.

Signori azionisti,

Vi invitiamo ad approvare le modifiche allo statuto sociale sopra proposte.

Castellarano, 7 giugno 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Graziano Verdi